



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2022-44 DATA 16/02/2022

**OGGETTO: CONVALIDA DELLE MISURE DI INTERDIZIONE CAUTELATIVA DEL
GIARDINO DELL'UNITÀ ABITATIVA INTERNO 1 DEL CIVICO 22 DI VIA DE GASPARI
E CHIUSURA DEL BOX N. 10 DI VIA GIACOMO MEDICI DEL VASCHELLO CIVICO 7R.**

16/02/2022	Il Vicesindaco
	[Massimo Nicolò]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2021-POS-352 del 15/11/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DELLE MISURE DI INTERDIZIONE CAUTELATIVA DEL GIARDINO DELL'UNITÀ ABITATIVA INTERNO 1 DEL CIVICO 22 DI VIA ORESTE DE GASPARI E CHIUSURA DEL BOX N. 10 DI VIA GIACOMO MEDICI DEL VASCHELLO CIVICO 7R.

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che, ai commi 4 e 4 bis, individua le competenze del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in tema di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 24 settembre 2021, a seguito di segnalazione di parapetto pericolante, personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova interveniva presso l'area sita in Via Oreste De Gaspari, civici 22 e 24 per verificarne lo stato;
- nel corso dell'intervento, non potendosi rimuovere le parti pericolanti e considerata la possibilità di aggravio della situazione con conseguente pericolo per l'incolumità dei cittadini, veniva disposta l'interdizione dell'area antistante il box n.10 di Via G. Medici Del Vascello civico 7r, del marciapiede di Via O. De Gaspari nel tratto compreso tra i civici 22 e 24 e del Giardino dell'unità abitativa interno 1 di Via De Gaspari civ. 22;
- in data 27 settembre 2021 perveniva, all'Ufficio di Pubblica Incolumità, una comunicazione da parte del personale di Polizia Locale, assunta la protocollo n. 341330.I in data 28/09/2021 attestante l'intervento dei VV.F. del 24/09/2021;
- a seguito della suddetta comunicazione, in data 27/09/2021 il personale afferente al civico Ufficio di Pubblica Incolumità si recava sul posto ed effettuava un sopralluogo tecnico, come attestato nella relazione tecnica prot. 364090 del 13/10/2021;
- all'esito del sopralluogo, il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità confermava, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 le misure di interdizione impartite cautelativamente dai Vigili del Fuoco in sede di proprio intervento del 24 settembre 2021;

Preso atto, dunque, che il personale del civico Ufficio di Pubblica Incolumità, in sede di sopralluogo, ha confermato l'interdizione cautelativa già disposta con riferimento alle aree indicate in oggetto e meglio rappresentate dalla comunicazione prot. n. 341304 del 28/09/2021, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che dalla relazione tecnica prot. n. 364090 del 13/10/2021, sopra citata, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento recante le misure di interdizione disposte in via cautelare è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusta nota prot. n. 341304.U del 28/09/2021 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA

- l'ordine di interdizione cautelativa, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere alle seguenti aree esterne: giardino di pertinenza dell'int. n. 1 di via O. De Gaspari civ. 22; l'area esterna antistante il box n.10 di Via Giacomo Medici Del Vascello civico 7r meglio rappresenta dalla comunicazione prot. n. 341304 del 28/09/2021, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;-
- l'ordine di chiusura del box n.10 di Via Giacomo Medici Del Vascello civico 7r per accesso intercluso, come verbalmente intimato in data 24 settembre 2021 al termine dell'intervento dei Vigili del Fuoco;

DISPONE ALTRESÌ

1) che la presente ordinanza sia notificata ai proprietari delle aree interessate ed ai Condomini di Via Oreste De Gaspari civici 22 e 24;

2) che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

- al Comando Polizia Locale - Distretto 8° ed al Municipio VIII Medio Levante per conoscenza;

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per conoscenza;

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Servizi generali – Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Massimo Nicolò



COMUNE DI GENOVA



PROTEZIONE CIVILE
Comune di Genova

Direzione Polizia Locale
Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato
Ufficio Pubblica Incolumità

Addì, 28/09/2021

- 1) Amministratore pro tempore dei condomini di Via Oreste De Gaspari civici 22 e 24
Amministrazioni Immobiliari Bisio di Bisio Corrado
Via Oreste De Gaspari, 22/2 - 16146 Genova (GE)
corrado.bisio@pec.it
- 2) DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE STRADE
- 3) CORPO DI POLIZIA LOCALE - COMANDO
- 4) CORPO DI POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO - SALA EMERGENZE
salaemergenze@comune.genova.it
- 5) CORPO DI POLIZIA LOCALE - C.O.A.
pmcoacapoturno@comune.genova.it
- 6) CORPO DI POLIZIA LOCALE 8° DISTRETTO
- 7) MUNICIPIO 8 MEDIO LEVANTE
- 8) DIR.POLITICHE DELLE ENTRATE - UFF. I.C.I./I.M.U.
- 9) UFFICIO TOPONOMASTICA - SICUREZZA E QUALITA'
- 10) DIRETTORE GENERALE
- 11) SEGRETARIO GENERALE
- 12) CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
- 13) SINDACO
- 14) COMANDO PROVINCIALE VV.F.
com.genova@cert.vigilfuoco.it
- 15) UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI GENOVA
Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico
protcivile.pref_genova@interno.it
protcivile.prefge@pec.interno.it

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE PRESSO I CIVICI 22 E 24 DI VIA DE GASPARI. CONSEGUENTE CHIUSURA DEL BOX N.10 SITO IN VIA MEDICI DEL VASCHELLO CIVICO 7 ROSSO PER ACCESSO INTERCLUSO.

Si comunica che in data 24/09/2021 è stato eseguito un intervento da parte di una squadra di Vigili del Fuoco presso l'area di distacco tra i condomini civici 22 e 24 di Via Oreste De Gasperi, per segnalazione di parapetto pericolante.

La squadra intervenuta, ravvedendo fessurazioni orizzontali alla base del parapetto, disponeva l'interdizione al transito ed allo stazionamento delle aree fronteggianti il muro di parapetto, sia sul marciapiede di Via De Gaspari sia sulla sottostante area privata antistante i box auto del condominio di Via De Gaspari civ. 24, avente accesso dal cancello civico 7r di Via Giacomo Medici del Vascello.

Dal sopralluogo condotto dal personale dello scrivente Ufficio in data 27/09/2021 si è preso atto che:



Comune di Genova | Direzione Corpo Polizia Locale |
Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato |
Ufficio Pubblica Incolumità |
Via di Francia, 1 - 10° piano | 16149 Genova | Tel. 010 5573456 |
pincolumita@comune.genova.it | *comunegenova@postemailcertificata.it* |

PAG. 1 DI 3

\\comge\dfs\1\pubblica_incolumita\0_Pratiche_2021\B-22-De Gaspari 22_24 (Via) - chiusura aree esterne\PEC chiusura.docx






COMUNE DI GENOVA



PROTEZIONE CIVILE
Comune di Genova

- il muro di parapetto e la soprastante recinzione presentano un lieve fuori piombo lato valle, verso le sottostanti aree private posta a quota più bassa di alcuni metri dal piano del marciapiede;
- le parti di parapetto con lesioni orizzontali, fronteggiano per lo più un giardino privato pertinenziale dell'appartamento interno 1 del civico 22.



- Area transennata su marciapiede di Via Oreste De Gaspari
- Area interdetta di pertinenza di Via De Gaspari 24 con accesso da Via Medici del Vascello 7 r
- Giardino interdetto di pertinenza esclusiva dell'int. 1 di Via De Gaspari 22 (C.T. sez A f. 92 p. 200)



COMUNE DI GENOVA



PROTEZIONE CIVILE
Comune di Genova

Tanto premesso, ravvisandosi possibili aggravii e necessitando maggiori ed approfonditi controlli ed eventuali interventi sul muro di parapetto e soprastante recinzione che separa, nel distacco tra gli edifici contraddistinti dai civici 22 e 24, il marciapiede di Via Oreste De Gaspari dalle sottostanti aree private, nel confermare quanto adottato dai Vigili del Fuoco si è disposto ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. ed ii:

- l'interdizione allo stazionamento ed al transito presso la testata terminale della strada privata che distribuisce i box del condominio di Via De Gaspari civ. 24 (con accesso da Via Medici del Vascello civ. 7r), per pericolo esterno, nella parte sottostante il muro di parapetto in oggetto (area gialla dell'allegato grafico), con conseguente chiusura per accesso intercluso del box n. 10;
- l'interdizione d'uso del giardino privato pertinenziale dell'appartamento int. 1 del civico 22 di Via De Gaspari, per pericolo esterno, nella parte sottostante il muro di parapetto in oggetto (area verde dell'allegato grafico), con conseguente divieto di accedervi;

prendendo atto delle chiusure e perimetrazioni già operate e disponendo l'ulteriore chiusura del giardino privato pertinenza esclusiva dell'interno n. 1 del civico 22 di Via De Gaspari, alla presenza della pattuglia di Polizia Locale, alla comunicazione verbale di quanto esposto all'Amministratore condominiale interessato.

LOCALI NON ABITATIVI CHIUSI (BOX): 1.

Il provvedimento verrà perfezionato con Ordinanza ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Si allega uno stralcio della Carta Tecnica Comunale, con l'indicazione grafica di quanto sopra riportato.

Tanto si comunica per quanto di competenza e per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

**Il Funzionario TPO dell'Ufficio
Pubblica Incolumità
(Dott. Ing. Giovanni Iannantuoni)**